

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2665

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DETTORI, CADDEO, CAVALLARO,
DALLA CHIESA, MAGISTRELLI, MANZIONE, MURINEDDU,
NIEDDU e ZANDA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 2003

**Istituzione in Sassari di una sezione distaccata del tribunale
amministrativo regionale della Sardegna**

ONOREVOLI SENATORI. - L'istituzione a Sassari di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale (TAR) della Sardegna non può più essere rinviata.

Si tratta di una necessità evidente, i cui motivi sono individuabili, da un lato, nella crescente crisi di accumulo che appesantisce l'arretrato del TAR della Sardegna e, dall'altro, nell'esigenza di contenere i costi degli utenti.

I dati statistici degli ultimi decenni mostrano infatti un aumento esponenziale dell'ammontare dei ricorsi depositati, dai 1.000 del 1979, ai 3.552 del 1996, passando per i 2.000 del 1992.

Come evidenziato dal Presidente Turco nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2003 nella regione, la lieve diminuzione dell'ammontare dei ricorsi depositati che si registra tra il 2001 e il 2002 (da 1.644 a 1.566) non sembra tuttavia significativa di una curva destinata a restare discendente in modo stabile. Essa è infatti in massima parte ascrivibile alle modifiche sulla giurisdizione amministrativa di cui alla legge 21 luglio 2000, n. 205, ed è più sensibile tra il 2000 e il 2001 e marginale tra il 2001 e il 2002.

Il punto dolente, per il cittadino, è comunque ancora rappresentato dal numero degli affari pendenti (passati da 14.941 nel 2001 a 14.547 nel 2002), e lo stesso Presidente del TAR sardo rileva come, ad un'osservazione puramente statistica, il tempo necessario ad azzerare l'arretrato si attesta intorno ai 40 anni, nella ottimistica ipotesi che la riduzione delle giacenze segua un andamento annuo di 350 ricorsi.

Infatti, a fronte di un contenzioso più che raddoppiato, si pone il dato di una sostanziale invarianza dell'ammontare dell'organico dei magistrati, e il rapporto tra tali gran-

dezze comporta inevitabilmente un incremento della giacenza.

D'altra parte l'incremento numerico dei magistrati appare problematico, sia perché non è facile reperire aspiranti con adeguata competenza tecnica (l'ultimo concorso si è concluso con l'assunzione di dodici referendari sui 35 posti da ricoprire), sia perché l'aumento dei giudici risulterebbe inutile senza il potenziamento delle strutture (personale ausiliario, edifici, attrezzature tecniche ed informatiche).

Per la particolare situazione della regione, pertanto, molti problemi sarebbero risolti da un decentramento, del quale si parla da anni, e che sembrava attuabile all'epoca in cui venne costituita, con la legge 30 luglio 1990, n. 219, la sezione della Corte di appello a Sassari.

La nuova sezione del TAR consentirebbe ai cittadini che risiedono nella parte centro-settentrionale dell'isola di accedere alla giustizia amministrativa senza i notevoli costi aggiuntivi dovuti alla distanza dalla sede centrale, costi sui quali incidono pesantemente anche quelli della difesa, poichè la lontananza comporta spesso l'onere, per il difensore in trasferta, del dispendio di intere giornate lavorative nell'attesa del processo, ovvero la necessità, non sempre in assoluta alternativa, di nominare altro difensore *in loco*.

Tale più agevole accesso alla giustizia potrebbe realizzarsi con una nuova sezione, lasciando l'attuale sistemazione degli uffici di Cagliari.

Si auspica, pertanto, che possa celermente giungersi all'approvazione di una misura che appare ormai indifferibile per la piena tutela dei diritti dei cittadini.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita nella regione Sardegna una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Sardegna, con sede in Sassari e con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nei circondari dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.

Art. 2.

1. La data di inizio del funzionamento dell'organo di cui all'articolo 1 è fissata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. L'organico dei magistrati destinati alla sezione distaccata di cui all'articolo 1 è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato.

2. Gli organici del personale di segreteria e del personale ausiliario destinati alla sezione distaccata di cui all'articolo 1 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. I posti in organico dei magistrati, del personale direttivo, di concetto e di dattilografia, di cui rispettivamente alle tabelle A, C, D e F allegate alla legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, sono incrementati dei posti di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

Art. 4.

1. I ricorsi afferenti i territori ricadenti nella giurisdizione dei circondari dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, pendenti presso il tribunale amministrativo regionale della Sardegna, sono trasferiti alla sezione distaccata di Sassari entro due mesi dalla data dell'insediamento della sezione medesima.

2. I ricorsi proposti dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di inizio del funzionamento della sezione distaccata di Sassari sono depositati presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale della Sardegna, che li trasmette alla segreteria della sezione distaccata di Sassari dopo l'inizio del funzionamento di quest'ultimo ufficio.

3. I ricorsi di competenza della sezione distaccata di Sassari, fissati per la discussione davanti al tribunale amministrativo regionale della Sardegna con provvedimento anteriore alla data di insediamento della sezione distaccata, sono decisi dal tribunale amministrativo regionale della Sardegna.

4. Gli adempimenti successivi al deposito della decisione del tribunale amministrativo della Sardegna su affari appartenenti alla competenza della sezione distaccata di Sassari sono eseguiti dalla segreteria di quest'ultima sezione.

5. I ricorsi di competenza della sezione distaccata di Sassari, fissati davanti al tribunale amministrativo della Sardegna per la discussione della domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, con provvedimento anteriore all'insediamento della sezione distaccata medesima, sono decisi, limitatamente alla domanda di sospensione, dal tribunale medesimo e quindi trasferiti alla sezione distaccata.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 349.250 euro per l'anno 2004 ed in 600.500 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A
(articolo 3)*Integrazioni alle Tabelle A, C, D e F
allegate alla legge 27 aprile 1982, n. 186*

Ruoli del personale	Qualifica funzionale e livello retributivo	Posti in aumento
TABELLA A		
RUOLO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA		
Consiglieri di tribunale amministrativo regionale - Primi referendari - Referendari		5
TABELLA C		
RUOLO DEL PERSONALE DIRETTIVO		
<i>Profilo professionale</i>		
Direttore di segreteria	VII	1
TABELLA D		
RUOLO DEL PERSONALE DI CONCETTO		
<i>Profilo professionale</i>		
Segretario	VI	2
TABELLA F		
RUOLO DEL PERSONALE DI DATTILOGRAFIA		
<i>Profilo professionale</i>		
Coadiutore dattilografo	IV	3

